



COMUNE DI NUORO

ORDINANZA SINDACALE

N. 43 DEL 24/03/2020

OGGETTO: Provvedimenti contingibili e urgenti in relazione al contenimento e al contrasto della diffusione del virus COVID-19.

IL SINDACO

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia del COVID-19 che interessa in modo sempre più importante anche l'ambito territoriale regionale della Sardegna;

VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno urgentemente adottati in riferimento a vari settori della convivenza sociale in ambito urbano;

VISTI:

- la Legge 23.12.1978, n. 833: "Istituzione del servizio sanitario nazionale ed in particolare l'articolo 32";
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 50, commi 4 e 5, e l'articolo 54;

RITENUTO:

- che sussista una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica delle persone e di pregiudizio per la salute pubblica e che, pertanto, è necessario provvedere con urgenza;
- che l'urgenza di provvedere giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento in quanto la situazione di pericolo su citata determina la necessità di provvedere con tempestività;

PRESO ATTO che il D.P.C.M. in data 11.03.2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTE le proprie Ordinanze n. 36 del 16.03.2020, n. 39 del 19-03-2020 e n. 41 del 20.03.2020 in relazione al contenimento e al contrasto della diffusione del virus COVID-19;

PRESO ATTO, inoltre, che il D.P.C.M. in data 22.03.2020, qui integralmente richiamato, ed in particolare l'articolo 2 che recita "Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Il marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020."

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 87 del D.L. n.18 del 17.03.2020 dispone

- "1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*
- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
- 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*
- 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."*

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto del D. Lgs. 267/2000 per far fronte a emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, ed all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e volti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, come previsti dall'articolo 54 comma 4 e comma 4 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni.

VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno urgentemente adottati in riferimento a vari settori della convivenza sociale in ambito urbano e ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli ed evitare qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

Per le motivazioni citate in premessa,

ORDINA

A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino alla data del 03 aprile 2020, ferma restando la necessità di eventuali ulteriori proroghe:

1. Per quanto attiene l'erogazione di servizi da parte dell'Amministrazione comunale
2. le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":
 - Attività della protezione civile;
 - Attività della polizia locale;
 - Attività dello stato civile e anagrafe;
 - Servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
 - Attività urgenti dei servizi sociali;
 - Attività del protocollo comunale;
 - Attività di supporto alla segreteria del Sindaco - Presidenza del Consiglio - Segretario Generale;
 - Attività urgenti dei servizi finanziari;
 - Attività finalizzate agli acquisti connessi all'emergenza in oggetto;
 - Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;

- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
 - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi e degli impianti pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.
3. dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in modo da limitare i contatti interpersonali;
 4. i Dirigenti di Settore individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate; per tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che effettuano progetti di lavoro domiciliare ("lavoro agile" o "smart working"), saranno utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità si potrà motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

AVVERTE CHE

All'inottemperanza del presente ordine consegue la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 650 del C.P.P.

Contro la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge n. 241/1990 e s.m.i. è ammesso entro 30 giorni dalla notificazione, la presentazione del ricorso gerarchico al Prefetto di Nuoro, oppure in alternativa il ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sardegna, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data della sua notifica.

Il presente atto è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione.

DISPONE CHE

- La presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune e nel Sito del Comune di Nuoro.
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna.
 - All'ufficio Territoriale del Governo di Nuoro – Prefettura;
 - Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna
 - Azienda ATS di Nuoro
 - Al Comando Carabinieri di Nuoro;
 - Alla Questura di Nuoro;
 - Alla Guardia di Finanza di Nuoro;
 - Al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale;
 - All'Agenzia Forestas;
 - Al Dirigente del Servizio Autonomo Polizia Locale;
 - Al Dirigente del Settore 3 del Comune di Nuoro;
 - Al Dirigente del Settore 4 del Comune di Nuoro;
 - Alla società è-comune s.r.l.

Il Sindaco

f.to SODDU ANDREA